

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>POLIZZA RC CATEGORIE VARIE</b> |
|-----------------------------------|

La presente polizza è stipulata tra

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA</b><br><b>Strada Nuova, 65 - 27100 PAVIA</b> |
| <b>CODICE FISCALE N. 80007270186</b><br><b>PARTITA I.V.A. N. 00462870189</b>     |

e

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>La Società/Impresa Assicuratrice</b> |
| *****                                   |
|                                         |
|                                         |

Durata del contratto

**Dalle ore 24.00 del: 31.12.2015**

**Alle ore 24.00 del: 31.12.2020**

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

**Alle ore 24.00 di ogni: 31.12**

## DEFINIZIONI

|                                                       |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assicurazione:</b>                                 | Il contratto di assicurazione.                                                                                                                                                         |
| <b>Polizza:</b>                                       | Il documento che prova l'assicurazione.                                                                                                                                                |
| <b>Contraente:</b>                                    | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.                                                                                             |
| <b>Assicurato:</b>                                    | Il Soggetto Fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.                                                                                                         |
| <b>Società:</b>                                       | l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.                                                                                                                                     |
| <b>Broker:</b>                                        | il broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.                                                                            |
| <b>Premio:</b>                                        | la somma dovuta dal Contraente alla Società.                                                                                                                                           |
| <b>Rischio:</b>                                       | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.                                                                                                |
| <b>Sinistro:</b>                                      | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.                                                                                                     |
| <b>Indennizzo:</b>                                    | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.                                                                                                                                     |
| <b>Franchigia:</b>                                    | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.                                                                                                                                 |
| <b>Scoperto:</b>                                      | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.                                                                                                                     |
| <b>Cose:</b>                                          | sia gli oggetti materiali sia gli animali.                                                                                                                                             |
| <b>Danno corporale:</b>                               | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.                                                 |
| <b>Danni materiali:</b>                               | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.                                                    |
| <b>Massimale per sinistro:</b>                        | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
| <b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b> | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.                                                        |

## **DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante ai soggetti assicurati per danni arrecati a terzi, cose od animali nello svolgimento delle attività di soggetti non dipendenti della Contraente che afferiscono all'Università degli Studi di Pavia.

## **CATEGORIE/SOGGETTI ASSICURATI**

- A. SOGGETTI NON DIPENDENTI DELLA CONTRAENTE CHE AFFERISCONO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA**
- B. TIROCINANTI IN PSICOLOGIA O LAUREATI SPECIALISTI IN PSICOLOGIA**
- C. PARTECIPANTI ISCRITTI A CORSI ABILITANTI AL CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONI PROFESSIONALI**
- D. SOGGETTI CON INCARICHI PROFESSIONALI PRESSO L'UNIVERSITA'**
- E. FREQUENTATORI ESTERNI CON INCARICHI DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA E/O INCARICHI PROFESSIONALI PRESSO L' ATENEO, CULTORI DELLA MATERIA , VISITING PROFESSORS COME DA REGOLAMENTI D'ATENEO**

## **MASSIMALI ASSICURATI**

L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di:  
Responsabilità civile verso terzi (RCT):

Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:  
Euro 1.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di:  
Euro 1.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

## **PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO: (soggetto a regolazione)**

Il premio lordo per ogni persona si intende fissato come sotto indicato, calcolato sui preventivi indicati; si prende atto tra le parti che il premio verrà corrisposto sulla base della effettiva copertura prestata, calcolata con premio minimo acquisito, per singolo assicurato, corrispondente a:

- **premio annuale**
- **premio semestrale**
- **premio trimestrale**
- **premio mensile**

Inoltre si prende atto tra le parti che la richiesta di copertura ed il successivo pagamento dei premi avviene per il tramite della Contraente al Broker incaricato.

Si dà e si prende atto che la copertura assicurativa, per una parte dei soggetti assicurati, può essere sia ad adesione (tramite apposito modulo che la Società potrà richiedere in qualsiasi momento) che con pagamento effettuato con trattenuta da parte della Contraente; l'attività di detti soggetti assicurati può iniziare in qualsiasi

periodo dell'anno; pertanto la copertura assicurativa potrà terminare anche successivamente alla scadenza del presente contratto.

**A1) Preventivo numero soggetti assicurati annuali: 100**

Premio lordo per ogni soggetto assicurato per periodo annuale: Euro .....

**A2) Preventivo numero soggetti assicurati semestrali: 30**

Premio lordo per ogni soggetto assicurato per periodo semestrale: Euro .....

**A3) Preventivo numero soggetti assicurati trimestrali: 20**

Premio lordo per ogni soggetto assicurato per periodo trimestrale: Euro .....

**A2) Preventivo numero soggetti assicurati mensili: 100**

Premio lordo per ogni soggetto assicurato per periodo annuale: Euro .....

**PREMIO LORDO COMPLESSIVO ANTICIPATO: Euro.....**

## **NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### **Art. 3 - Durata e proroga del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

E' facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

### **Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

#### **Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010 ss. mm. e ii..

#### **Art. 6 - Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 7 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro che nel periodo assicurativo abbia comportato il pagamento di un indennizzo o il rifiuto del medesimo ma entro 60 giorni dalla data del pagamento o del rifiuto stessi, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

#### **Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (fax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 11 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art. 12 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

La Contraente e la Società unitamente al broker concorderanno una procedura di gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi finalizzata al miglior controllo ed efficienza, nel rispetto delle specifiche esigenze del Contraente.

#### **Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 30/06 ed al 31/12 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento,
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;

- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

#### **Art. 15 - Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

#### **Art. 16 - Clausola Broker**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società AON S.p.A. in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

#### **Art. 17 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 18 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non comprende i danni:

- da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore , nonché di navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo l'utilizzo per scopi diagnostici e terapeutici di raggi X e di altre tecniche radianti e di immagine con esclusione dei danni riconducibili a guasti dei macchinari utilizzati
- derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- derivanti da campi elettromagnetici;

- derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati;
- riconducibili a responsabilità professionali e ad ogni tipo di attività medica e/o sanitaria.

#### **Art. 19 - Precisazioni di operatività della garanzia**

Gli Assicurati della saranno tenuti in copertura dalle ore 24,00 del giorno in cui effettueranno il pagamento del premio che potrà essere effettuato anche dalla Contraente.

Tale pagamento verrà effettuato con le modalità previste dalla condizione particolare di polizza «Regolazione del premio».

La Società dà e prende atto che la copertura di detti Assicurati potrà terminare anche dopo la scadenza del presente contratto.

Gli Assicurati hanno la possibilità di sospendere temporaneamente le loro attività, a titolo esemplificativo ma non limitativo, per maternità o servizio militare, con l'obbligo di recuperare successivamente i periodi di sospensione.

Pertanto la Società dà e prende atto che la garanzia non sarà operante durante tali periodi di sospensione e che la garanzia diventerà nuovamente operante quando verranno riprese le attività, senza dover corrispondere alcun premio aggiuntivo, in quanto il premio corrisposto dovrà intendersi valido per il periodo previsto, anche non continuativo, e pertanto la copertura sarà garantita dalla Società fino all'ultimazione delle attività stesse e potrà terminare anche dopo la scadenza del presente contratto.

Al fine della sospensione e della successiva ripresa delle attività e quindi della relativa copertura assicurativa, faranno fede gli atti depositati presso l'Amministrazione universitaria; pertanto l'Università non effettuerà alcuna comunicazione alla Società. In caso di necessità tali atti saranno trasmessi dall'Amministrazione universitaria alla Società su espressa richiesta della stessa.

Si precisa che la copertura si intende valida anche durante eventuali periodi di proroga delle attività dei soggetti assicurati.

#### **Art. 20 - Validità territoriale**

La presente Assicurazione ha validità nel mondo intero.